



# Ordinanza sugli aiuti finanziari ai Cantoni per provvedimenti a favore di strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici in relazione con l'epidemia di COVID-19

del 18 giugno 2021

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 17c capoverso 3 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020<sup>1</sup>,

*ordina:*

## **Art. 1** Oggetto

La presente ordinanza disciplina il versamento di aiuti finanziari ai Cantoni che indennizzano strutture gestite dagli enti pubblici secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a–c della legge federale del 4 ottobre 2002<sup>2</sup> sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (strutture) al fine di compensare il mancato versamento delle rette da parte dei genitori dovuto ai provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19.

## **Art. 2** Base per il calcolo degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Per il calcolo degli aiuti finanziari ai Cantoni sono considerati soltanto gli indennizzi che i Cantoni versano alle strutture per compensare il mancato versamento delle rette da parte dei genitori al massimo per il periodo dal 17 marzo 2020 al 17 giugno 2020.

<sup>2</sup> Sono considerate rette non pagate dai genitori le rette che i genitori devono pagare alle strutture una volta dedotti i sussidi cantonali e comunali spettanti loro, anche se non hanno beneficiato delle prestazioni di custodia a causa dei provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19.

<sup>3</sup> L'indennizzo può coprire al massimo il 100 per cento delle rette non versate dai genitori. Dall'indennizzo sono dedotte le prestazioni sostitutive delle assicurazioni sociali per gli oneri salariali ed eventuali ulteriori prestazioni della Confederazione volte ad attenuare l'impatto economico dei provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19.

<sup>1</sup> RS 818.102

<sup>2</sup> RS 861

**Art. 3** Condizioni per la concessione degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari sono versati se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le strutture hanno presentato la richiesta di indennizzo al Cantone in cui hanno la loro sede;
- b. i Cantoni hanno deciso in merito alle richieste loro presentate e versano indennizzi;
- c. per i casi in cui i genitori hanno già versato le rette per le prestazioni di custodia di cui non hanno beneficiato nell'intervallo temporale previsto dal Cantone nel quadro del periodo di cui all'articolo 2 capoverso 1, gli aiuti finanziari sono versati unicamente per indennizzi a strutture che rimborsano ai genitori le rette già versate;
- d. oltre agli indennizzi, nell'intervallo temporale previsto dal Cantone nel quadro del periodo di cui all'articolo 2 capoverso 1 sono stati versati alle strutture anche i sussidi ordinari del Cantone e dei Comuni.

**Art. 4** Richiesta di aiuti finanziari

<sup>1</sup> I Cantoni devono presentare la loro richiesta di aiuti finanziari all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) al più tardi il 30 giugno 2022, mediante l'apposito modulo messo a disposizione dall'UFAS. Può essere presentata una sola richiesta per Cantone.

<sup>2</sup> L'UFAS si pronuncia mediante decisione in merito al versamento degli aiuti finanziari.

**Art. 5** Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021 con effetto sino al 31 dicembre 2022.

18 giugno 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

18.06.2021

---

## **Ordinanza sugli aiuti finanziari ai Cantoni per provvedimenti a favore di istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici in relazione con l'epidemia di COVID-19**

Commento

---

## 1 Situazione iniziale

Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha presentato un pacchetto di provvedimenti per attenuare le ripercussioni economiche della crisi legata al coronavirus e ha deciso di chiudere le scuole e le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia dal 16 marzo. Il 16 marzo 2020, nell'ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19; ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24), l'Esecutivo ha precisato che i Cantoni devono garantire tale custodia per i bambini che non possono essere accuditi privatamente. Il Consiglio federale ha così attribuito alle istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia una rilevanza sistemica per il mantenimento della copertura di base in Svizzera.

I Cantoni hanno attuato questa disposizione in modo eterogeneo. Oltre la metà dei Cantoni ha chiesto alle istituzioni di custodia di lasciare aperte le proprie strutture e mettere posti a disposizione dei genitori esercitanti professioni a rilevanza sistemica. Gli altri Cantoni (soprattutto nella Svizzera latina) hanno disposto la chiusura delle strutture, che possono quindi offrire soltanto un servizio d'emergenza. A prescindere dal fatto che la chiusura fosse totale o parziale, è emerso in tutti i casi un problema di fondo: i genitori che in seguito all'ordinanza 2 COVID-19 sono rimasti a casa e hanno accudito da soli i figli o che a causa della chiusura dell'istituzione di custodia non hanno più mandato i propri figli presso una struttura di custodia collettiva diurna, una struttura di custodia parascolastica o una famiglia diurna ritenevano ingiustificato dover continuare a pagare le fatture per la custodia dei loro figli.

A causa del mancato versamento delle rette da parte dei genitori in seguito alla situazione legata al coronavirus, molte istituzioni hanno subito perdite finanziarie che ne hanno messo a repentaglio la sopravvivenza. Considerata l'elevata importanza della custodia di bambini complementare alla famiglia a livello economico e di politica sociale, e per evitare la chiusura definitiva delle istituzioni in questione, le Camere federali hanno incaricato il Consiglio federale di emanare un'ordinanza che permettesse alla Confederazione "di adottare provvedimenti al fine di sostenere finanziariamente, insieme con i Cantoni ed eventualmente i Comuni, le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia avessero subito perdite finanziarie a causa della crisi dovuta al coronavirus."

Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha adempiuto l'incarico conferitogli dal Parlamento adottando l'ordinanza richiesta. La Confederazione e i Cantoni hanno così compensato integralmente alle istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia le rette non versate dai genitori in seguito alla crisi legata al coronavirus per il periodo dal 17 marzo al 17 giugno 2020. La Confederazione ha contribuito nella misura del 33 per cento alla copertura delle relative spese. Il Parlamento ha approvato un importo di 65 milioni di franchi per l'attuazione dell'ordinanza. L'ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia era tuttavia applicabile esclusivamente alle istituzioni private per la custodia di bambini complementare alla famiglia; le istituzioni gestite dagli enti pubblici sono state escluse dal suo campo d'applicazione.

La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha depositato una mozione ([CSEC-N 20.3917 Riconsiderare l'attuazione dell'ordinanza Covid-19 custodia di bambini complementare alla famiglia del 20 maggio 2020](#)), in cui chiede di adeguare l'ordinanza in questione in modo da estenderne il campo d'applicazione alle istituzioni gestite dagli enti pubblici, al fine di garantire che anche i Cantoni latini possano beneficiare delle misure adottate.

Il Consiglio nazionale ha accolto la mozione della CSEC-N il 15 settembre 2020, il Consiglio degli Stati il 9 dicembre 2020.

Nella sessione primaverile del 2021 la legge federale del 25 settembre 2020<sup>1</sup> sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) è stata modificata. Questa nuova base giuridica dà alla Confederazione la possibilità di versare aiuti finanziari ai Cantoni che hanno indennizzato le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici al fine di compensare le perdite finanziarie dovute ai provvedimenti per combattere la pandemia. Gli aiuti finanziari coprono il 33 per cento delle indennità per perdita di guadagno versate dai Cantoni.

La presente ordinanza disciplina i dettagli del nuovo sistema d'indennizzo per le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici. Essa prevede che la Confederazione conceda aiuti finanziari ai Cantoni che versano indennità per perdita di guadagno a istituzioni gestite dagli enti pubblici per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 17 giugno 2020.

La nuova regolamentazione riprende le stesse condizioni quadro che erano state disposte per le istituzioni private, lasciando tuttavia ai Cantoni un maggior margine discrezionale per l'attuazione.

## 2 Commento ai singoli articoli

### **Articolo 1**      **Oggetto**

Questo articolo definisce l'oggetto dell'ordinanza. Essa disciplina il versamento di aiuti finanziari ai Cantoni che versano indennità per perdita di guadagno a istituzioni gestite dagli enti pubblici secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a–c della legge federale del 4 ottobre 2002<sup>2</sup> sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia per compensare il mancato versamento delle rette da parte dei genitori dovuto ai provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19.

A differenza dell'ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia per le istituzioni private, la presente ordinanza non prevede l'obbligo bensì la possibilità per i Cantoni di introdurre un sistema di indennità per perdita di guadagno a favore delle istituzioni gestite dagli enti pubblici. Tali istituzioni non devono infatti affrontare le stesse difficoltà finanziarie delle istituzioni private. Poiché sono gestite e dunque anche sostenute finanziariamente dagli enti pubblici, la crisi legata al coronavirus non ha messo a repentaglio la loro sopravvivenza. Le perdite finanziarie dovute al mancato versamento delle rette da parte dei genitori sono state coperte dagli organismi responsabili delle istituzioni.

Per «istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia» s'intendono le strutture di custodia collettiva diurna, le strutture di custodia parascolastiche e le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne. La terminologia è stata ripresa dalla legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust; RS 861) e dall'ordinanza del 25 aprile 2018 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust; RS 861.1). L'elenco è esaustivo. I gruppi di gioco non hanno diritto a indennità per perdita di guadagno.

Secondo la presente ordinanza possono beneficiare di provvedimenti di sostegno sotto forma di indennità per perdita di guadagno soltanto le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici. Queste comprendono le istituzioni il

---

<sup>1</sup> RS 818.102

<sup>2</sup> RS 861

cui organismo responsabile è per esempio un Comune, un consorzio di Comuni o un Cantone; può trattarsi anche di un'unione di più Comuni organizzatisi in un'associazione, una fondazione o un ente analogo. Il sostegno finanziario a favore delle istituzioni private per la custodia di bambini complementare alla famiglia è disciplinato nell'ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia del 20 maggio 2020.

## **Articolo 2 Base per il calcolo degli aiuti finanziari**

### *Capoverso 1*

Per il calcolo degli aiuti finanziari vengono considerate soltanto le indennità per perdita di guadagno che i Cantoni versano alle istituzioni per compensare il mancato versamento delle rette da parte dei genitori al massimo per il periodo dal 17 marzo 2020 al 17 giugno 2020.

Su richiesta, i Cantoni accordano alle istituzioni indennità per perdita di guadagno per compensare le rette che i genitori non hanno pagato nel periodo dal 17 marzo 2020 al 17 giugno 2020. Questo vale anche nel caso in cui i genitori abbiano pagato le rette pur non avendo potuto beneficiare delle prestazioni di custodia. In tal caso, per poter ricevere gli aiuti finanziari della Confederazione i Cantoni devono garantire che le rette vengano rimborsate ai genitori (cfr. art. 3 lett. c). I Cantoni possono accordare indennità per perdita di guadagno a condizione che sussista un nesso di causalità tra le perdite subite e i provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19. Questo non deve tuttavia essere dimostrato ma semplicemente essere reso verosimile.

I Cantoni hanno la facoltà di stabilire un periodo d'indennizzo più breve rispetto a quello che era previsto per le istituzioni private. Questo deve tuttavia rientrare nell'intervallo massimo fissato nell'ordinanza, vale a dire che le indennità devono essere versate al più presto dal 17 marzo 2020 e al più tardi fino al 17 giugno 2020. Questo margine discrezionale permette di tener conto della situazione specifica dei singoli Cantoni, in particolare per quanto concerne le date diverse in cui sono state riaperte le strutture di custodia collettiva diurna e le scuole. La riapertura delle scuole ha infatti inciso sul ricorso alle istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia e soprattutto sulle strutture di custodia parascolastiche, generalmente gestite dagli enti pubblici.

### *Capoverso 2*

Per principio, possono essere considerate rette non pagate dai genitori soltanto quelle che i genitori devono effettivamente alle istituzioni, previa deduzione dei sussidi cantonali spettanti loro. Molte istituzioni ricevono direttamente i sussidi degli enti pubblici e fatturano dunque ai genitori soltanto l'importo a carico di questi ultimi. Vi sono però Comuni, come la Città di Lucerna, in cui i sussidi vengono versati direttamente ai genitori sotto forma di buoni di custodia. I genitori devono quindi pagare la tariffa piena alle istituzioni. In tali casi, può essere considerata retta non pagata dai genitori soltanto la retta netta dovuta all'istituzione, ovvero previa deduzione dei sussidi.

Sono considerate rette non pagate dai genitori soltanto le rette che i genitori devono pagare alle istituzioni per contratto, benché non abbiano beneficiato delle prestazioni di custodia a causa dei provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19. La mancata fruizione può essere dovuta alla chiusura parziale o totale delle istituzioni o all'esortazione delle autorità federali o cantonali ad accudire per quanto possibile i bambini a casa. Tra i motivi rientra anche la rinuncia alla custodia a causa dell'appartenenza di un membro della famiglia al gruppo a rischio.

Non sono invece computabili le prestazioni non convenute contrattualmente (p. es. giorni supplementari che sarebbero entrati in linea di conto o simili). Sono computate soltanto le spese per la custodia di bambini. Le spese per i pasti e altre prestazioni materiali (p. es. pannolini,

materiale per lavoretti manuali o simili) devono essere dedotte, dato che in mancanza della custodia tali spese non sono state sostenute. Se le rette sono espresse sotto forma di importi forfettari che includono anche le spese per i pasti e altre prestazioni materiali, va effettuata una deduzione corrispondente. Questa può ammontare ad esempio a 8 franchi al giorno per bambino o al 10 per cento della tariffa fatturata ai genitori. I Cantoni hanno anche la possibilità di procedere a una deduzione equivalente di altro tipo.

I contratti per la custodia disdetti in seguito ai provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19, ma la cui disdetta è stata revocata dopo la conclusione dei provvedimenti possono essere considerati per la determinazione delle rette non pagate dai genitori. Questo non vale però per i contratti per la custodia disdetti definitivamente o per motivi diversi dalla situazione legata al coronavirus, ad esempio se il bambino ha lasciato l'istituzione in seguito a un trasloco.

I contributi degli enti pubblici per coprire eventuali deficit o altre prestazioni in relazione con la crisi dovuta al coronavirus non possono essere computati nel calcolo delle indennità per perdita di guadagno.

### *Capoverso 3*

L'indennità per perdita di guadagno copre al massimo il 100 per cento delle rette non pagate dai genitori. I Cantoni hanno la facoltà di fissare una percentuale d'indennizzo inferiore a copertura delle perdite finanziarie. Il saldo non può essere fatturato ai genitori; deve essere l'istituzione gestita dagli enti pubblici a farsene carico. Per il calcolo degli aiuti finanziari della Confederazione vengono considerate soltanto le indennità per perdita di guadagno versate dai Cantoni. Ne sono dedotte le prestazioni sostitutive delle assicurazioni sociali per gli oneri salariali ed eventuali ulteriori prestazioni della Confederazione volte ad attenuare l'impatto economico dei provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19.

Possono essere considerate anche le indennità per perdita di guadagno che i Cantoni hanno versato alle istituzioni gestite dagli enti pubblici prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, ma soltanto se soddisfano le condizioni poste nella medesima. Così anche i Cantoni che hanno introdotto un sistema d'indennizzo per le istituzioni gestite dagli enti pubblici già prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza potranno presentare una richiesta di aiuti finanziari all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) a partire dal 1° luglio 2021.

## **Articolo 3      Condizioni per la concessione degli aiuti finanziari**

Affinché gli aiuti finanziari della Confederazione possano essere concessi, devono essere soddisfatte le condizioni elencate in questo articolo.

### *Lettera a*

Le istituzioni devono presentare le richieste di indennità per perdita di guadagno al Cantone, a prescindere dal fatto che siano gestite da un Comune, da un'unione di più Comuni o dal Cantone. È competente il Cantone in cui l'istituzione ha sede.

### *Lettera b*

I Cantoni devono essersi pronunciati mediante decisione in merito alle richieste di indennità per perdita di guadagno. Non possono delegare l'esame di tali richieste ai Comuni, poiché questi ultimi di regola gestiscono le istituzioni interessate dalla presente ordinanza e sono dunque i destinatari finali delle indennità in questione. Le indennità per perdita di guadagno devono essere versate dai Cantoni. La Confederazione può partecipare soltanto alle indennità per perdita di guadagno versate dal Cantone. Non è possibile considerare una partecipazione finanziaria dei Comuni, poiché questi sono i destinatari finali delle indennità per perdita di guadagno.

### *Lettera c*

Le istituzioni che chiedono indennità per perdita di guadagno devono rimborsare integralmente ai genitori le rette eventualmente già pagate per le prestazioni di custodia non fruita a causa dei provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19. Le spese fatturate per i pasti e altre prestazioni materiali (cfr. art. 2 cpv. 2) non possono essere dedotte dalle rette da rimborsare ai genitori. Le istituzioni non hanno infatti subito alcuna perdita al riguardo, dato che in mancanza della custodia non hanno dovuto sostenere tali spese. I Cantoni hanno la facoltà di decidere il periodo per il quale intendono versare le indennità per perdita di guadagno, ma questo deve essere compreso tra il 17 marzo 2020 e il 17 giugno 2020. In questo modo i genitori non dovranno pagare per prestazioni di cui non hanno potuto beneficiare per il periodo stabilito nella legislazione cantonale e, d'altro canto, le istituzioni potranno far valere le rette rimborsate ai genitori quali rette non pagate dai medesimi.

Le istituzioni sono tenute a rimborsare le rette per prestazioni di custodia non fruita a tutti i genitori, indipendentemente dal loro luogo di domicilio (altro Comune, altro Cantone o estero). In questo modo si evita qualsiasi disparità di trattamento tra i genitori. I singoli Cantoni hanno poi la possibilità di compensare tra loro le spese sostenute per i genitori di un altro Cantone.

### *Lettera d*

Gli aiuti finanziari della Confederazione possono essere concessi soltanto se il Cantone garantisce la prosecuzione del versamento dei sussidi ordinari dei Comuni e del Cantone nel periodo che ha definito. Gli aiuti finanziari della Confederazione non sostituiscono infatti i sussidi ordinari di Cantoni e Comuni.

## **Articolo 4      Richiesta di aiuti finanziari**

### *Capoverso 1*

I Cantoni devono presentare la loro richiesta di aiuti finanziari all'UFAS a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza fino al 30 giugno 2022 (fa stato la data del timbro postale o della ricezione per e-mail). La richiesta va presentata mediante l'apposito modulo messo a disposizione dall'UFAS. Può essere presentata una sola richiesta per Cantone.

Le richieste inoltrate in ritardo non potranno essere prese in considerazione. Se le richieste sono pervenute per tempo, ma incomplete, si potrà concedere ai Cantoni un termine supplementare per completarle.

### *Capoverso 2*

Dopo aver ricevuto la documentazione completa, l'UFAS deciderà in merito alla concessione degli aiuti finanziari e ne fisserà l'ammontare.

## **Articolo 5      Entrata in vigore e durata di validità**

La modifica della legge COVID-19, il cui articolo 17c costituisce la base giuridica per indennizzare le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici, è stata approvata il 19 marzo 2021. L'articolo 17c della legge COVID-19 rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2022. La presente ordinanza entrerà in vigore il 1° luglio 2021.

La durata di validità dell'ordinanza è limitata al 31 dicembre 2022, per analogia con la base giuridica della legge COVID-19. Questa durata di validità consentirà ai Cantoni di attuare l'ordinanza entro il 30 giugno 2022, approvando eventuali normative cantonali che disciplinino i dettagli concernenti l'attuazione, l'esame delle richieste, il versamento delle indennità per perdita di guadagno alle istituzioni gestite dagli enti pubblici e la presentazione delle richieste di



aiuti finanziari all'UFAS. D'altro canto, anche la Confederazione ha bisogno di un lasso di tempo sufficiente per esaminare le richieste dei Cantoni e decidere in merito alla concessione degli aiuti finanziari entro il 31 dicembre 2022. Il versamento degli aiuti finanziari potrà invece avvenire anche dopo la scadenza della legge e dell'ordinanza. Le esperienze acquisite con l'attuazione dell'ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia per le istituzioni private hanno mostrato che occorrono diversi mesi per fare tutto il necessario.